

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

NR. 89 DEL 20-12-2021

Allegati: n° 2

ORIGINALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI EX ART. 1, COMMA 816,L. 160/2019.IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il giorno venti del mese di Dicembre dell'anno duemilaventuno, alle ore 18:45 e seguenti, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata ai sensi delle vigenti norme.

Assume la Presidenza PIETRO FELICE MELZI assistito dal Segretario Generale FRANCESCA SARAGÒ.

Dei Signori Consiglieri in carica presso questo Comune sono rispettivamente presenti e assenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
BENIAMINO ANTONELLA CHIARA	X		MELZI PIETRO FELICE	X	
CARENZI GIORGIA	X		POZZI DANIELE	X	
CASSAMAGNAGHI DANIELE	X		RATTI PASQUALINO	X	
CECCHINATO LUCA	X		REBAGLIO AGNESE	X	
CERVELLERA GIOVANNI	X		ROSCI MAURIZIO	X	
DE RIVA ELENA	X		TAMBURRINI MONICA		X
FRIGERIO GIANLUIGI		X	VILLA LORELLA		X
GALBIATI ALESSANDRO, SANTE	X		ZECCHINI RITA	X	
GALIMBERTI MIRIAM		X	ZACCHETTI ERMANNO	X	
LONGONI MANUELA	X		GARGANTINI CLAUDIO		X
MALCANGIO PAOLA CARMELA	X		COMITO DEBORA	X	
MANDRINI DANIELE	X		DOSSI SIMONE	X	
MARCHETTI GIORDANO GIUSEPPE	X				

Numero totale PRESENTI: 20 – ASSENTI: 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Atto di Consiglio Comunale n° 89 del 20-12-2021

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel processo verbale della seduta consiliare di cui all'art.79 del regolamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri presenti n.23;

Relaziona il Dr.Rosso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	5 (Cassamagnaghi, Zecchini, Cecchinato, Ratti, Tamburrini)
Astenuti	3 (Frigerio, Marchetti, Beniamino)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

Totale Consiglieri votanti	23
Favorevoli	15
Contrari	5 (Cassamagnaghi, Zecchini, Cecchinato, Ratti, Tamburrini)
Astenuti	3 (Frigerio, Marchetti, Beniamino)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di seguito denominato, per brevità, "canone unico", in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- il nuovo canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone unico è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 11/2/2021, con la quale è stato istituito dal 1° gennaio 2021 il canone unico di cui sopra, ed è stato approvato il relativo Regolamento di applicazione;

Visto il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto il nuovo comma 831-bis alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che:

"831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice

ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Dato atto che il canone previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, come sopra meglio specificato al nuovo art. 831-bis, si differenzia da quello dovuto per l'occupazione del suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, disciplinata dal comma 831;

Dato atto altresì che la nuova previsione di cui all'art. 831-bis, contenuta nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, è divenuta efficace alla metà del mese di agosto 2021 (incluso il periodo di *vacatio legis*) e che la novità introdotta è intervenuta in un momento successivo rispetto al termine per l'approvazione delle tariffe del canone unico, coincidente con il termine di approvazione dei bilanci di previsione; di conseguenza l'applicabilità di tale nuova disposizione decorre a partire dal 1° gennaio 2022, senza che possa emergere alcun diritto al ricalcolo o al rimborso dell'importo eventualmente già versato entro il 30 aprile 2021, in quanto la retroattività della norma non è espressamente prevista, come non è prevista la correlata e necessaria copertura finanziaria;

Ritenuto necessario, per quanto sopra rilevato, procedere alla modifica del Regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 11/2/2021, inserendo dopo l'art. 23 "Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere", l'art. 23-bis "Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione", come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, per adeguarlo alle disposizioni normative sopra citate;

Considerato che, al fine di definire in modo più puntuale e preciso la durata massima delle occupazioni sui provvedimenti di concessione/autorizzazione, risulta necessario anche procedere alla modifica parziale dell'art. 10 del Regolamento, così come evidenziato nell'allegato A;

Dato atto che il Regolamento in oggetto, nella sua nuova versione che comprende le modifiche adottate con il presente atto, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche del Regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 11/2/2021, che consistono nell'inserimento, dopo l'art. 23 "Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere", dell'art. 23-bis

“Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione”, e nella definizione della durata massima delle occupazioni sui provvedimenti di concessione/autorizzazione di cui all’art. 10, così come riassunto nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di allegare inoltre alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, l’allegato B contenente il testo completo del Regolamento del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari aggiornato con le modifiche apportate con il presente atto;
4. di dare atto che la nuova versione del Regolamento in oggetto, comprendente le modifiche introdotte con il presente atto, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità che le modifiche introdotte entrino in vigore dal 1° gennaio 2022,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000

Sulla proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO avente per oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI EX ART. 1, COMMA 816,L. 160/2019.IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra indicata .

Lì, 14-12-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI EX ART. 1, COMMA 816,L. 160/2019.IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..

Lì, 14-12-2021

IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
ROSSO GIANLUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PIETRO FELICE MELZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA SARAGÒ

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A)

TESTO REGOLAMENTO IN VIGORE PRIMA DELLA PRESENTE MODIFICA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.

Articolo 10

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

NUOVO TESTO REGOLAMENTO (in grassetto le modifiche apportate)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.

Articolo 10

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, **per un massimo di 19 anni ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 296/2005**, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

Articolo 23-bis

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DI TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

- 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie con riferimento esclusivamente ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale e a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.**
- 2. A partire dal 1 gennaio 2022 in ottemperanza all'art. 831-bis, della L. n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito in L. n. 108/2021, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Tale canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.**
- 3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:**
 - a) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato- occupazione "singola" con un unico**

gestore di servizi di telecomunicazioni -oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;

b) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni e per un massimo di 19 anni (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 296/2005);

b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato in 800,00 euro.

Comune di Cernusco sul Naviglio



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE UNICO DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER LA DIFFUSIONE
DEI MESSAGGI PUBBLICITARI**

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 11/02/2021
MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ____ DEL __/12/2021

INDICE

TITOLO PRIMO	DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO	Pag. 3
Capo primo	Presupposto e classificazione del Comune	Pag. 3
Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto del canone	Pag. 3
Art. 3	Definizioni oggettive	Pag. 4
Art. 4	Classificazione del canone e divisione del territorio comunale	Pag. 4
TITOLO SECONDO	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	Pag. 5
Capo primo	Tipologia delle occupazioni	Pag. 6
Art. 5	Tipologia di occupazioni	Pag. 6
Capo secondo	Procedimento amministrativo	Pag. 6
Art. 6	Attivazione del procedimento	Pag. 7
Art. 7	Procedure per particolari occupazioni	Pag. 8
Art. 8	Istruttoria della domanda	Pag. 8
Art. 9	Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione	Pag. 9
Art. 10	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione	Pag. 10
Art. 11	Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione	Pag. 10
Art. 12	Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione	Pag. 11
Art. 13	Subentro nella concessione	Pag. 12
Art. 14	Rinnovo, proroga e disdetta della concessione	Pag. 12
TITOLO TERZO	PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE	Pag. 14
Art. 15	Impianti pubblicitari	Pag. 14
TITOLO QUARTO	DISCIPLINA DEL CANONE	Pag. 15
Capo primo	Determinazione del canone, esenzioni e riduzioni, dichiarazioni e versamento	Pag. 15
Art. 16	Soggetto tenuto al pagamento del canone	Pag. 15
Art. 17	Determinazione della superficie di occupazione	Pag. 15
Art. 18	Occupazione con passi carrabili	Pag. 15
Art. 19	Distributori di carburante	Pag. 16
Art. 20	Attività edile	Pag. 16
Art. 21	Occupazione di impianti di ricarica di veicoli elettrici	Pag. 16
Art. 22	Criteri determinativi delle tariffe del canone per le occupazioni	Pag. 16
Art. 23	Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere	Pag. 17
Art 23-bis	Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	Pag. 17
Art. 24	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	Pag. 18
Art. 25	Tariffe annuali e tariffe giornaliere	Pag. 20

Art. 26	Regole per la quantificazione del canone	Pag. 20
Art. 27	Maggiorazione del canone	Pag. 21
Art. 28	Riduzioni del canone	Pag. 21
Art. 29	Esenzioni	Pag. 22
Art. 30	Dichiarazione per particolari fattispecie	Pag. 24
Art. 31	Modalità e termini per il versamento	Pag. 25
Capo secondo	Canone per le pubbliche affissioni	Pag. 26
Art. 32	Servizio pubbliche affissioni	Pag. 26
Art. 33	Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni	Pag. 26
Art. 34	Determinazione delle tariffe del canone per le pubbliche affissioni	Pag. 28
Art. 35	Riduzioni	Pag. 28
Capo terzo	Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	Pag. 29
Art. 36	Accertamento	Pag. 29
Art. 37	Sanzioni e indennità	Pag. 29
Art. 38	Riscossione coattiva	Pag. 30
Art. 39	Interessi	Pag. 30
Art. 40	Rimborsi	Pag. 30
Art. 41	Contenzioso	Pag. 31
Art. 42	Affidamento a terzi	Pag. 31
Art. 43	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 31
Allegato A	CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE	Pag. 32
Allegato B	TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	Pag. 42

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI E PRESUPPOSTO
CAPO PRIMO- PRESUPPOSTO E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì definiti i coefficienti moltiplicatori per la determinazione delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
4. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3

DEFINIZIONI OGGETTIVE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, ex articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiamano la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO appartiene alla classe "comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti".
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone è suddiviso nelle zone come da elencazione allegata al presente regolamento (Allegato A). Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
- ALLEGATO A: classificazione per “ZONE” in base all’importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l’occupazione; classificazione per “CATEGORIA NORMALE o SPECIALE” in base all’importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste la diffusione di messaggi pubblicitari;
 - ALLEGATO B: tabella dei coefficienti moltiplicatori ai fini della determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale;

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER
L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

CAPO PRIMO: TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI

Articolo 5

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.Ai fini dell'applicazione del "Canone" le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. E' consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, mail, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
6. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

8. Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art. 3, comma 16 della L. n. 94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

CAPO SECONDO: PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 6

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta all'amministrazione comunale e più precisamente al SUAP per le attività settoriali indicate nel DPR n.160/2010 e per gli altri interessati al relativo sportello del settore che provvederà al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta.
2. La domanda in carta legale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa pec; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la pec nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - b) l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
 - g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
 - h) versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base ai criteri eventualmente stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta comunale;
 - i) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto);
4. I documenti tecnici vanno consegnati anche su supporto informatico;
5. La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'inizio dell'occupazione;

6. L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 5 prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima all'ufficio competente del Comune.
7. Le domande non rientranti nei commi sub. 4 e 5 vanno presentate 60 gg. prima dell'occupazione.
8. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le seguenti modalità: Raccomandata a/r, brevi mano presso gli Uffici dell'Ente ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all'indirizzo pec dell'ufficio competente.

Articolo 7

PROCEDURE PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.
2. Per la esposizione di merci fuori negozio sulla pubblica via da parte di esercenti attività commerciali, fermo restando il rispetto delle norme di igiene ed in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si deve estendere oltre 4 metri dal fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività.

Articolo 8

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. L'Ufficio comunale competente in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta l'ufficio formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 15 dalla ricezione della richiesta.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 20% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
5. L'ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.

6. Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, qualora non sia di competenza del proprio settore, richiede all'ufficio preposto ovvero al Concessionario dell'entrata, la liquidazione del "Canone" sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
7. Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall'Ufficio comunale competente.

Articolo 9

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria il soggetto incaricato, rilascia o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo che legittima l'occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - “ marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
 - “ spese di sopralluogo, ove necessario;
 - “ deposito cauzionale, ove richiesto;
 - “ pagamento del Canone Unico dovuto;
3. L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

La cauzione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno.
4. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
5. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative all'occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 10

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successive, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, per un massimo di 19 anni ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 296/2005, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

Articolo 11

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
4. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - l'installazione di dehors, tende, ombrelloni, deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani; a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari. Tale previsione non si applica a tutte le occupazioni già consolidate e conformi allo specifico contesto nonché a quelle già autorizzate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - le occupazioni possono collocarsi sia a ridosso che non dell'edificio sempre nel rispetto dei limiti imposti.
6. Le attività con locali prospicienti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
7. Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della

circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.

8. La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere, ove istituito. Il titolare della concessione deve, entro sette giorni dall'avvenuta installazione, registrare l'impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell'impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento.”
9. Effettuare il versamento del “Canone” alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.

Articolo 12

REVOCA, MODIFICA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca. È facoltà del Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
2. Il concessionario/titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.
 - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti.
 - c) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
 - e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.
3. Nei casi previsti dal co.1 e co.2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
4. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento a cura dell'Ufficio comunale o del concessionario che gestisce l'entrata. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa

presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

5. Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 13

SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
4. Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 14

RINNOVO, PROROGA E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga. In caso di richiesta di proroga, la stessa deve essere debitamente motivata.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed 1 mese prima della scadenza per le occupazioni temporanee
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 3, 4, e 5 del presente regolamento anche con riferimento al pagamento del Canone dovuto.
5. Nel caso di richiesta di proroga della concessione, la domanda deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione. Fatta eccezione per le occupazioni temporanee.
6. I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea

ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 5.

7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
8. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE
DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO
COMUNALE

Articolo 15

IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per quanto concerne le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale si rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e Relativo Regolamento approvato con atto di C.C. n. 15 del 24/02/2011.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

CAPO PRIMO-DETERMINAZIONE DEL CANONE, ESENZIONI E RIDUZIONI, DICHIARAZIONI E VERSAMENTO

Articolo 16

SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il Canone è dovuto al Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 17

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DI OCCUPAZIONE

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 18

OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI

1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2. Non sono assoggettati al canone tutti i tipi di passi carrabili, come stabilito da successivo art. 29 del presente regolamento.

Articolo 19

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui all' Art. 39, comma 3 del presente regolamento.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un'occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

Articolo 20

ATTIVITA' EDILE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co. 4 dell'art. 36 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 21

OCCUPAZIONI DI IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

1. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli;

Articolo 22

CRITERI DETERMINATIVI DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in Zone d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;

2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell'occupante derivanti dall'occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 23

OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di Aprile ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 23-bis

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DI TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie con riferimento esclusivamente ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale e a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. A partire dal 1 gennaio 2022 in ottemperanza all'art. 831-bis, della L. n. 160/2019, introdotto dal comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito in L. n. 108/2021, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Tale canone non è modificabile

ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato- occupazione "singola" con un unico gestore di servizi di telecomunicazioni -oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni e per un massimo di 19 anni (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 296/2005);
 - b) In caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato in 800,00 euro.

Articolo 24

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari può essere determinata in base all'importanza delle zone del territorio comunale, come indicate nell'allegato A, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione. Per tali ragioni le località del territorio comunale possono essere suddivise in categoria normale e categoria speciale.
2. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione come da tariffe deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato B del presente regolamento, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo.

4. Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate ed opportunamente arrotondata per eccesso; per i mezzi bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento dovrà avvenire per ogni faccia.
9. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso con successivo arrotondamento della superficie.
10. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario con opportuno arrotondamento della superficie.
11. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.
12. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie di ogni singola faccia del mezzo opportunamente arrotondata.
13. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
14. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
15. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite calcolato per giorno o frazione.
16. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate attraverso schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Qualora tali tipologie di mezzi pubblicitari venissero collocati nella sede dell'attività stessa e i messaggi diffusi riguardassero prodotti o servizi offerti/svolti, i criteri di commisurazione del canone dovranno rifarsi all'Art 38 comma 3.
17. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale (ove applicata), nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.
18. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle

aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

19. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Articolo 25

TARIFFE ANNUALI E TARIFFE GIORNALIERE

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 50,00

3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
5. Per il Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20

6. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni percentuali.

Articolo 26

REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o

l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art. 25 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione (di cui all'alleg.B) e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle zone del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'alleg. A al presente regolamento).

2. Per le occupazioni o le diffusioni permanenti aventi inizio nel corso dell'anno la durata complessiva si fraziona per anni solari (gg. 365) e l'eventuale ultimo anno di durata inferiore a gg.365, il periodo si computa ai fini del canone con la tariffa più favorevole per il richiedente fra quella annua e quella giornaliera, vigenti in detto periodo residuo.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art. 25 del presente regolamento), per la maggiorazione, se prevista, per i coefficienti di valutazione (di cui all'alleg. B), per il numero dei metri quadrati e il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle zone del territorio comunale a seconda del presupposto rilevante (di cui all'alleg. A al presente regolamento).
4. Per le occupazioni temporanee il Canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei coefficienti moltiplicatori di cui allegato B rapportate alle ore effettive di occupazione:
 - fino alle 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera

Articolo 27

MAGGIORAZIONE DEL CANONE

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento

Articolo 28

RIDUZIONI DEL CANONE

1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni permanenti:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate la tariffa è ridotta del 70 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale.
 - c) per le occupazioni di suolo pubblico nelle piazze cittadine con la posa di arredo specificatamente predeterminato dalla commissione edilizia il canone è ridotto del 30 per cento.
2. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni temporanee:
 - a) le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - c) per le occupazioni di durata oltre 14 giorni la tariffa è ridotta del 20 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.
 - d) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento fatta eccezione per le occupazioni mercatali disciplinate da apposito regolamento.

- e) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
 - f) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 40 per cento
 - g) sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
 - h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte del 30 per cento.
 - i) per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell'80 per cento.
3. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari:
- 50 per cento delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei coefficienti riportati nell'allegato B) del presente regolamento, per:
 - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 42, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;
 - la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
4. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaiano, invece, sponsor commerciali o aziende terze tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

Articolo 29

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esenti le seguenti fattispecie:
- a) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate da Onlus;
 - b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - c) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - d) tutti i tipi di passi carrai;
 - e) le occupazioni effettuate con balconi, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - f) le occupazioni di spazi e di aree pubbliche per manifestazioni od iniziative di carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - g) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune;
 - h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana;
 - i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'eterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - j) occupazioni per operazione di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi e siepi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

- k) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche

Articolo 30

DICHIARAZIONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone.
2. La formale dichiarazione, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune è invece comunque dovuta, oltre che per le occupazioni di cui all'art.37 del presente regolamento, per le seguenti ulteriori fattispecie:
 - a) nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;
 - b) per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine;
 - c) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
 - d) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
 - e) per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - f) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non si è soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone; qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
 - g) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone.
3. In ragione della tipologia di occupazione e/o diffusione del messaggio pubblicitario, fermo restando le competenze del SUAP, la dichiarazione va presentata mezzo PEC o Raccomandata A/R all'ufficio comunale competente per la liquidazione del canone e se l'attività di gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario all'ufficio di questi.

Articolo 31

MODALITA' E TERMINI PER IL VERSAMENTO

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti con scadenza 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 3.000,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo autorizzativo; per gli anni successivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 Gennaio. Per importi superiori ad euro 1.500 è ammesso il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti rate entro le scadenze del 31 Gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre di ogni anno solare in base a quando è cominciata l'esposizione.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario e la seconda entro e non oltre l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
7. Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

CAPO SECONDO: CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 32

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO di pubblico interesse ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
3. Per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021 rimane in vigore il previgente sistema di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993.

Articolo 33

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il Canone a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare al Comune o al Concessionario, richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale e digitale se obbligato, del numero e formato dei manifesti, del titolo del manifesto, della data di inizio e durata dell'affissione ed aver effettuato il pagamento del Canone dovuto, producendo copia dell'attestazione di pagamento. Tale richiesta deve pervenire almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'affissione. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona ma pervenga per corrispondenza, fax, pec, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi. In ogni caso l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del Canone dovuto.
3. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che verrà cronologicamente annotata in un apposito registro. Le istanze pervenute per posta, fax, pec, si considerano pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello.
4. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 70x50 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300. Le eventuali applicazioni di adesivi, strisce e similari sul manifesto già affisso, sono considerate nuove e distinte affissioni e pertanto sono assoggettate al pagamento del Canone. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggetta al pagamento del Canone dovuto per il manifesto.
5. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere non oltre il quinto giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; previo richiesta del committente all'atto della prenotazione, il Comune o il soggetto concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto, anche a mezzo pec, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, anche a mezzo pec, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
10. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, in tal caso avrà diritto al rimborso della metà del canone versato e qualora non abbia provveduto già al versamento è tenuto comunque al versamento della metà del Canone dovuto.
11. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per consentire il mantenimento e l'efficacia delle affissioni eseguite, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio a seconda della durata delle affissioni medesime.
12. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del Canone, con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
13. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 70x50 per gli annunci mortuari.
14. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite, previo autorizzazione dell'Ente o del Concessionario (se il servizio è dato in affidamento), dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 12. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato massimo di 70x50 con durata massima di 5 giorni.
15. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
17. Nell'ufficio comunale del Servizio Affissioni e/o presso il concessionario devono essere esposti per la pubblica consultazione, le tariffe del Canone e messo a disposizione l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Siffatte indicazioni sono riportate anche nei rispettivi siti istituzionali.
18. Il Comune può sospendere l'affissione di manifesti il cui contenuto appaia in contrasto con disposizioni di legge, o possa arrecare turbamento alla sensibilità pubblica, in attesa che gli Organi competenti esprimano il loro parere.
19. L'eventuale giacenza di manifesti protrattasi oltre 6 mesi dalla data della richiesta di affissione, sarà smaltita dal Comune ed in caso di concessione dall'affidatario, senza alcuna comunicazione.

Articolo 34

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento, appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale si applica la maggiorazione come da tariffe deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei coefficienti riportati nell'allegato B) del presente regolamento
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	Euro 1,20

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa applicata è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. I coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto tabella dei coefficienti moltiplicatori ai fini della determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 35

RIDUZIONI

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e che non presenti marchi terzi e sponsor;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

CAPO TERZO: ACCERTAMENTO, INDENNITA', SANZIONI, RISCOSSIONE COATTIVA,
RIMBORSI, CONTENZIOSO, DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Articolo 36

ACCERTAMENTO

1. Il Comune in proprio, attraverso la Polizia Municipale o i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, il Responsabile dell'entrata, nonché gli altri dipendenti del Comune o del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio comunale competente, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 15,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
4. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019, salvo diversa specifica regolamentazione comunale.

Articolo 37

SANZIONI E INDENNITA'

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
2. una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 50 del presente regolamento.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
7. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.

Articolo 38

RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 39

INTERESSI

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 40

RIMBORSI

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 20,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 41

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 42

AFFIDAMENTO A TERZI

1. La gestione delle attività inerenti alla gestione, riscossione e accertamento del canone patrimoniale unico è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti dell'intera attività o di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 43

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 835, della L. 160/2019, il primo versamento dell'imposta dovrà essere effettuato non oltre il 30.4.2021.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito dell'ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l'autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 180 dall'entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All'esito dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell'eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE IN ZONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI FINI DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n.3 Zone

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 "centro" viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 2 "semicentro" è ridotta in misura pari all' 80 per cento della 1a.

5. La tariffa per le strade appartenenti alla zona 3 "periferia" è ridotta in misura pari al 70 per cento della 1a.

SUDDIVISIONE ZONE

TIPO	TOPONOMASTICA	ZONE			NOTE
		Zona 1 "centro"	Zona 2 "semicentro"	Zona 3 "periferia"	
Via	ADAMELLO			XX	
Via	ADDA			XX	
Piazza	ADIGE			XX	
Via	ADUA		XX	XX	DA VIA MANZONI A VIA VISCONTI: SEMICENTRO; DALL' INTERSEZIONE CON VIA VISCONTI IN DIREZIONE NORD: PERIFERIA
(privato) Vicolo	AGOSTONI			XX	
Via	ALERAMO Sibilla			XX	
Via	ALESSANDRINI Emilio			XX	
Via	ALFIERI Vittorio			XX	
Via	ALVARO Corrado			XX	
Via	AMBROSOLI Giorgio			XX	
Via	AMENDOLA Giovanni		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO; DALL'INTERSEZIONE CON VIA DIAZ IN DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	ANGUISSOLA Sofonisba			XX	
Via	ANTICA di Cassano			XX	

Via	AOSTA			XX	
Via	AQUILEIA			XX	
Via	ARIOSTO Ludovico			XX	
Via	ASIAGO			XX	
Via	ASINIO Caio	XX			
Viale	ASSUNTA	XX	XX		DA VIA LUNGO IL NAVIGLIO A VIA MILANO: <u>CENTRO;</u> DA VIA MILANO A SS PADANA SUP: <u>SEMICENTRO</u>
Via	BACHELET Vittorio			XX	
Parco	BADEN-POWELL of Gilwell Robert Lord			XX	
Via	BALCONI Carolina	XX			
Via	BARACCA Francesco	XX			
Via	BARNABITI (dei)	XX			
Via	BASSANO			XX	
Via	BATTILOCA (alla)			XX	
Cascina	BATTILOCA			XX	
Via	BATTISTI Cesare	XX	XX		DA VIA MONZA A VIA VESPUCCI: <u>CENTRO;</u> VIA VESPUCCI IN DIREZIONE NORD: <u>SEMICENTRO;</u>
Via	BERCHET Giovanni		XX		
Via	BERGAMO			XX	
Largo	BERSAGLIERI D'Italia			XX	
Cascina	BESOZZI			XX	
Via	BESOZZI			XX	
Via	BIANCHI Mosè	XX			
Via	BIRAGHI Monsignor Luigi	XX	XX		DA VIA MARCELLINE A VIA DON MINZONI: <u>CENTRO;</u> DA VIA DON MINZONI A VIA VERDI: <u>SEMICENTRO.</u>
Via	BOCCACCIO Giovanni			XX	
Via	BOURDILLON Giovanni	XX			
Via	BOVES			XX	
Via	BRAVA			XX	
Via	BRENNERO			XX	
Via	BRESCIA			XX	
Via	BRIANTEA		XX	XX	DA VIA MANZONI A VIA GORIZIA/SVEVO: <u>SEMICENTRO;</u> DA VIA GORIZIA/SVEVO IN DIREZIONE NORD: <u>PERIFERIA.</u>
Piazza	BRUGOLA Luigia			XX	
Via	BUONARROTI Michelangelo	XX		XX	DA PIAZZA RISORGIMENTO A VIA CORREGGIO: <u>CENTRO;</u> DA VIA CORREGGIO IN DIREZIONE OVEST: <u>PERIFERIA</u>
Via	BUOZZI Bruno			XX	
Via	CADORE			XX	
Via	CADORNA Luigi		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: <u>SEMICENTRO;</u> DA VIA DIAZ DIREZIONE EST: <u>PERIFERIA</u>
Via	CADUTI DI NASSIRYA			XX	
Largo	CALAMANDREI			XX	

Via	CALVINO Italo			XX	
Via	CARAVAGGIO (Michelangelo Merisi)	XX			
Via	CARDUCCI Giosuè		XX		
Via	CARROCCIO		XX		
Via	CARSO (del)			XX	
Cascina	CASTELLANA			XX	
Via	CASTELLANA (alla)			XX	
Via	CATTANEO Carlo			XX	
Via	CAVALCANTI Guido			XX	
Via	CAVAROTT al			XX	
Via	CAVOUR (Camillo Benso Conte di)	XX		XX	DA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ A VIA FATEBENEFRATELLI: CENTRO ; DA VIA FATEBENEFRATELLI DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	CERVI Fratelli			XX	
Via	CEVEDALE			XX	
Via	CHIESA Damiano		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO ; DA VIA DIAZ DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	CIMABUE	XX		XX	DAL NAVIGLIO MARTESANA A VIA RAFFAELLO: PERIFERIA ; DA VIA RAFFAELLO A PIAZZA RISORGIMENTO: CENTRO ;
Cascina	CONCELLATE			XX	
Via	COLOMBO Cristoforo	XX	XX		DA VIA BATTISTI A VIA PIETRO DA CERNUSCO LATO DX: CENTRO DA VIA VIA PIETRO DA CERNUSCO A VIA BATTISTI LATO DX: SEMICENTRO
Via	COLOMBO Giordano			XX	
Via	COMO			XX	
Piazza	CONCILIAZIONE	XX			
Via	CORREGGIO (Antonio Allegri)	XX		XX	DA VIA BUONARROTI A VIA RAFFAELLO SANZIO: CENTRO ; DA VIA RAFFAELLO IN A VIA TIZIANO: PERIFERIA
Via	CORRIDONI Filippo			XX	
Piazza	CORTE GRANDE			XX	
Via	CREMA			XX	
Via	CREMONA			XX	
Via	CROCE Benedetto			XX	
Via	DA GIUSSANO Alberto			XX	
Via	DALLA CHIESA Generale Carlo Alberto			XX	
Via	DALMAZIA			XX	
Via	D'ANNUNZIO Gabriele			XX	
Via	DANTE Alighieri			XX	
Via	D'ARAGONA Ludovico			XX	
Via	D'AZEGLIO Massimo		XX		
Via	DE AMICIS Edmondo			XX	
Via	DE GASPERI Alcide	XX			
Via	DELEDDA Grazia			XX	
Cascina	DE' SANTI			XX	

Via	DIAZ Armando	XX	XX		DA VIA A.VOLTA A VIA DE GASPERI: <u>CENTRO;</u> DA VIA DE GASPERI A SS PADANA SUP: <u>SEMICENTRO</u>
Via	DI DIO Fratelli			XX	
Via	DI VITTORIO Giuseppe			XX	
Piazza	DON CARLO della Torre			XX	
Via	DONAT CATTIN Carlo			XX	
Via	DONATELLO (Nicolò Di Betto)			XX	
Largo	DONATORI DI SANGUE	XX			
Via	DONIZZETTI Gaetano			XX	
Vicolo	ELBA		XX		
Via	FALCONE E BORSELLINO			XX	
Via	FATEBENEFRATELLI		XX		
Via	FERMINI Andrea		XX		
Via	FERRARI Cardinal Andrea	XX	XX		DA PIAZZA CONCILIAZIONE A VIA MINZONI: <u>CENTRO;</u> DA VIA MINZONI A VIA VERDI: <u>SEMICENTRO;</u>
Via	FILERINE Delle	XX			
Via	FILZI Fabio		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA TOTI: <u>SEMICENTRO;</u> DA VIA TOTI A VIA L. DA VINCI: <u>PERIFERIA;</u>
Via	FIRENZE			XX	
Via	FIUME			XX	
Via	FOGAZZARO Antonio			XX	
Via	FONTANILE			XX	
Vicolo	FONTANILE			XX	
Cascina	FORNACE			XX	
Via	FORNACE			XX	
Via	FOSCOLO Ugo			XX	
Cascina	FRANCESCA			XX	
Via	FRIULI			XX	
Via	GADDA Carlo Emilio			XX	
Cascina	GAGGIOLO			XX	
Cascina	GALANTA			XX	
Via	GALILEI Galileo			XX	
Via	GARIBALDI Giuseppe	XX			
Largo	GRAMSCI Antonio			XX	
Via	GATTI Don Pietro Via			XX	
Piazza	GAVAZZI	XX			
Via	GEMONA			XX	
Piazza	GHEZZI Stefano			XX	
Via	GIARDINI (dei)	XX			
Via	GIOBERTI Vincenzo			XX	
Via	GIOIA Flavio			XX	
Via	GIORDANO Umberto			XX	
Via	GIORGIONE (Giorgio Da Castelfranco)			XX	
Via	GIOTTO (di Bondone)			XX	

Piazza	GIOVANNI XXIII		XX		
Piazza	GIULIANI Padre Reginaldo	XX			
Via	GIUSTI Giuseppe		XX		
Via	GNOCCHI Don Carlo		XX		
Via	GOBETTI Piero			XX	
Via	GOLDONI Carlo			XX	
Via	GORIZIA			XX	
Via	GOZZANO Guido			XX	
Via	GRADO			XX	
Largo	GARMSCI Antonio			XX	
Via	GRANDI Achille			XX	
Via	GROSSI Tommaso			XX	
Via	GUARESCHI Via			XX	
Cascina	GUARNIERI Cascina			XX	
Via	GUARNIERI Isola			XX	
Via	GUICCIARDINI Francesco			XX	
Via	GUIDALI Monsignor Claudio	XX			
Cascina	IMPERIALE			XX	
Via	IOTTI Nilde			XX	
Via	ISONZO			XX	
Via	ISTRIA			XX	
Piazzale	KENNEDY Fratelli			XX	
Via	KOLBE PADRE			XX	
Via	LA MALFA Ugo			XX	
Via	LA PIRA			XX	
Via	LA TORRE Pio			XX	
Via	LAMBRO			XX	
Via	LARIO			XX	
Via	LECCO			XX	
Via	LEGA LOMABRDA		XX		
Via	LEGNANO			XX	
Cascina	LENZUOLETTA			XX	
Via	DA VINCI Leonardo	XX		XX	DA LARGO DONATORI DI SANGUE A VIA DELLA MARTESANA: CENTRO ; DA VIA DELLA MARTESANA IN DIREZIONE SUD FINO A SS PADANA SUP.: PERIFERIA
Via	LEOPARDI Giacomo		XX		
Via	LODI			XX	
Via	LOMELLINA			XX	
Via	LORCA Grazia			XX	
Via	LUINI Bernardino	XX			
Via	LUNGO (IL) NAVIGLIO	XX		XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA S.MARIA: CENTRO DA VIA S. MARIA IN DIREZIONE EST: PERIFERIA
Via	LUPA (della)	XX			

Vicolo	LUPA (della)	XX			
Via	MACCHIAVELLI Niccolò			XX	
Via	MADRE TERESA di Calcutta Via			XX	
Piazza	MAESTRI Del Lavoro			XX	
Via	MAMELI Goffredo		XX	XX	DA VIA A.VESPUCCI A VIA VISCONTI: SEMIPERIFERIA; DA VIA VISCONTI A VIA DE AMICIS: PERIFERIA
Via	MANIN Daniele			XX	
Via	MANTOVA			XX	
Via	MANZONI Alessandro		XX		
Via	MARCELLINE	XX			
Via	MARCHESI Antonio (privata) Via			XX	
Via	MARCONI Guglielmo	XX	XX		DA PIAZZA UNITÀ D'ITALIA A VIA DON MINZONI: CENTRO DA VIA DON MINZONI A VIA VERDI: SEMICENTRO
Via	MARIANI Carlo			XX	
Via	MARTESANA (della)	XX		XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DELLA LUPA: CENTRO DA VIA DELLA LUPA A VIA L. DA VINCI: PERIFERIA
Piazza	MARTIRI DELLA LIBERTA'	XX			
Via	MARZABOTTO			XX	
Via	MASACCIO (Tommaso Cassai)			XX	
Via	MASCAGNI Pietro			XX	
Via	MATTEI Enrico			XX	
Piazza	MATTEOTTI Giacomo	XX			
Via	MAZZINI Giuseppe			XX	
Via	MAZZOLARI Don Primo			XX	
Cascina	MELGHERA			XX	
Via	MELGHERA			XX	
Via	MELZI Conte Giovan Antonio			XX	
Via	MESTRE			XX	
Largo	MIGLIO Gianfranco		XX		
Via	MIGLIOLI Guido			XX	
Via	MILANI Don Lorenzo			XX	
Via	MILANO		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA TOTI: SEMIPERIFERIA; DA VIA TOTI A VIA L. DA VINCI: PERIFERIA
Via	MINCIO			XX	
Via	MINZONI Don Giovanni		XX		
Cascina	MOLINETTO			XX	
Via	MOLINETTO			XX	
Via	MONTALE Eugenio			XX	
Via	MONTE GRAPPA		XX		
Via	MONTELLO			XX	
Via	MONTI Vincenzo			XX	
Via	MONZA	XX		XX	DA LARGO DONATORI DEL SANGUE A VIA CASTAGNONE: CENTRO; DA VIA CASTAGNONE IN DIREZIONE OVEST: PERIFERIA
Via	NAVIGLIO Via			XX	

Via	NEGRI Ada			XX	
Via	NENNI Pietro			XX	
Via	NERUDA Pablo			XX	
Cascina	NIBAI			XX	
Via	NIEVO Ippolito			XX	
Via	NOVARA			XX	
Via	OBERDAN Guglielmo	XX			
Cascina	OLEARIA			XX	
Cascina	OLMO			XX	
Via	OLMO dell'			XX	
Via	PADANA SUPERIORE			XX	
Via	PADOVA			XX	
Via	PADRE David Maria Turoldo			XX	
Sagrato	PAPA GIOVANNI PAOLO II	XX			
Via	PARINI Giuseppe			XX	
Cascina	PAROLINA			XX	
Via	PASCOLI Giovanni		XX	XX	DA VIA COLOMBO A VIA VISCONTI: SEMICENTRO ; DA VIA VISCONTI A VIA DE AMICIS: PERIFERIA
Via	PASUBIO			XX	
Via	PAVESE Cesare			XX	
Via	PAVIA			XX	
Via	PELLICO Silvio	XX			
Via	PENATI Giovanni			XX	
Via	PERTINI Sandro			XX	
Via	PETRARCA Francesco			XX	
Via	PIAVE			XX	
Via	PICASSO Pablo			XX	
Via	PIETRO DA CERNUSCO	XX			
Via	PIRANDELLO Luigi			XX	
Piazza	PIROLA Mario	XX			
Via	PO'			XX	
Strada Provinciale	POBBIANO-CAVENAGO S.P. 121			XX	
Via	POLA			XX	
Via	POLO Marco		XX		
Via	PONCHIELLI Amilcare			XX	
Via	PONTIDA			XX	
Via	PORTA Carlo			XX	
Via	PRIMO MAGGIO			XX	
Via	PUCCHINI Giacomo			XX	
Via	PUECHER Giancarlo			XX	
Via	QUATTRO NOVEMBRE	XX			
Via	RAFFAELLO Sanzio	XX		XX	DA VIA DONATELLO A VIA CORREGGIO: PERIFERIA ; DA VIA CORREGGIO A VIA CIMABUE: CENTRO
Piazza	REPUBBLICA	XX			

Via	RESEGONE Via			XX	
Largo	RIBOLDI C. e Mattavelli	XX			
Via	RISORGIMENTO	XX			
Via	ROGGIA ARZONA			XX	
Via	ROGGIA GALLARANA			XX	
Via	ROGGIA LUPETTA			XX	
Via	ROGGIA RENATA			XX	
Via	ROGGIA RENATELLA			XX	
Via	ROGGIA SANSONA			XX	
Via	ROGGIA VOLPINA			XX	
Via	ROMA	XX			
Via	ROMITA Giuseppe		XX	XX	DA VIA COLOMBO A VIA VISCONTI: SEMICENTRO; DA VIA VISCONTI A VIA DE AMICIS PERIFERIA
Cascina	RONCO			XX	
Piazza	RONCO			XX	
Via	ROSMINI Antonio			XX	
Via	ROSSELLI Fratelli		XX		
Via	ROSSIGNOLI Monsignor Arcangelo	XX			
Piazza	RUFFILLI Roberto			XX	
Via	S. AMBROGIO			XX	
Via	S. CATERINA DA SIENA		XX		
Via	S. FRANCESCO D'ASSISI		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA BERCHET: SEMICENTRO; DA VIA BERCHET A VIA L. DA VINCI: PERIFERIA;
Via	S. GIOVANNI BOSCO		XX		
Villaggio	S. GIOVANNI DI DIO			XX	
Vicolo	S. GIOVANNI DI DIO			XX	
Via	S. MARIA			XX	
Cascina	S. MAURIZIO			XX	
Via	S. PIO X			XX	
Via	S. ROCCO			XX	
Via	S. TERESA			XX	
Piazza	SALGARI Emilio			XX	
Via	SARCA			XX	
Via	SERIO			XX	
Via	SAURO Nazario	XX			
Piazza	SHUSTER CARD. Delfonso			XX	
Via	SCIESA Amatore		XX	XX	DA VIALE ASSUNTA A VIA DIAZ: SEMICENTRO; DA VIA DIAZ IN DIREZIONE EST: PERIFERIA;
Via	SCIREA Gaetano			XX	
Via	SERAIO Matilde			XX	
Via	SETTEMBRINI Luigi			XX	
Via	SONDRIO			XX	
Via	STAMPA Gaspara			XX	
Via	STURZO Don Luigi			XX	

Via	SVEVO Italo		XX		
Via	TASSO Torquato			XX	
Via	TAVERNA			XX	
Corte	TAVERNA (privata)			XX	
Via	TICINO			XX	
Via	TINTORETTO (Jacopo Robusti)			XX	
Via	TIZIANO VERCELIO Via			XX	
Via	TIZZONI Fratelli	XX			
Via	TOBAGI Walter			XX	
Via	TOLMEZZO			XX	
Via	TOMMASEO Nicolò			XX	
Via	TONALE			XX	
Vicolo	TONALE			XX	
Via	TORINO			XX	
Cascina	TORRIANA			XX	
Cascina	TORRIANA GUERRINA			XX	
Cascina	TORRIANETTA			XX	
Via	TORRIANI		XX	XX	DA VIA MANZONI A VIA SVEVO: SEMICENTRO ; DA VIA SVEVO A VIA TRENTO: PERIFERIA ;
Vicolo	TORRIANI		XX		
Via	TOSCANINI Arturo			XX	
Via	TOTI Enrico	XX	XX		DA VIA MARTESANA A VIA MILANO: CENTRO DA VIA MILANO A VIA FILZI: SEMICENTRO
Vicolo	TOTI Enrico		XX		
Via	TRENTO			XX	
Vicolo	TRENTO			XX	
Via	TRIESTE		XX		
Via	TRIPOLI			XX	
Vicolo	TRIPOLI			XX	
Via	TURATI Filippo	XX			
Via	UBOLDO Ambrogio	XX			
Via	UDINE			XX	
Via	UNGARETTI Giuseppe			XX	
Piazza	UNITA' D'ITALIA	XX			
Via	VARESE			XX	
Piazza	VECCHIA Filanda	XX			
Via	VENTICINQUE APRILE	XX			
Via	VERDI Giuseppe		XX	XX	DA VIA CAVOUR A VIA TRIESTE DA SUD VERSO NORD IL LATO SINISTRO SEMICENTRO E IL LATO DESTRO PERIFERIA , DA VIA TRIESTE A VIA CALVANCANTI PERIFERIA .
Via	VERGA Giovanni			XX	
Via	VERONA			XX	
Via	VERROCCHIO (Andrea Di Cione)			XX	

Via	VESPUCCI Amerigo	XX	XX	XX	DA OVEST VS EST FINO A VIA MAMELI CIRCA PERIFERIA, DA VIA MAMELI FINO ALLA FINE (INCROCIO CON VIA COLOMBO) SEMPRE IN DIREZIONE O-E IL LATO SINISTRO E' DI SEMICENTRO, IL LATO DESTRO E' DI CENTRO.
Via	VICENZA			XX	
Via	VIDEMARI Suor Marina		XX		
Via	VIGANO' Via			XX	
Cascina	VILLA			XX	
Cascina	VILLA FIORITA			XX	
Cascina	VISCONTA			XX	
Via	VISCONTI		XX		
Via	VISCONTINA Alla			XX	
Cascina	VISCONTINA			XX	
Via	VENETO VITTORIO			XX	
Via	VOLTA Alessandro	XX			
Via	ZARA			XX	

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE (NORMALE E SPECIALE) DELLE STRADE AI FINI DELLA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

RIENTRANO NELLA CATEGORIA SPECIALE:

Strada Statale 11 Padana Superiore

Strada Sp 121

Via G. Mazzini – Sp 121

Via Torino – Sp 121

Via Verdi – Sp 121

Via Vespucci – Sp 120

RIENTRANO NELLA CATEGORIA NORMALE:

Tutte le altre Strade

Allegato B

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Comune di Cernusco sul Naviglio

Classe di appartenenza: Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti

Coefficienti per tariffe annuali

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,330	0,660
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,500	0,990
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,740	1,240
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,990	1,490
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,660	0,990
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,990	1,490
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,240	1,730
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	1,490	1,980
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m ²	0,330	0,660
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,500	0,990
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,740	1,240
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	0,990	1,490
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio fino ad 1,00 mq	0,520	1,030
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio oltre 1,00 mq	0,770	1,550
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui fino ad 1,00 mq	1,030	2,060
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui oltre 1,00 mq	1,550	3,090

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Occupazione suolo generica	0,82	0,66	0,57
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo	0,34	0,27	0,24
Tende fisse o retrattili	0,25	0,20	0,17
Occupazione con distributori tabacchi	0,82	0,66	0,57
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	0,82	0,66	0,57
Serbatoi di carburante con capacità sino a 3.000 litri	1,12	0,70	0,40
Serbatoi di carburante - aumento punto precedente per ogni 1.000 litri superiore	0,28	0,18	0,10
Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate	0,82	0,66	0,57

Coefficienti per tariffe giornaliere

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1	CATEGORIA SPECIALE
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 mq	0,05	0,10
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 mq a 5,50 mq	0,08	0,16
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq	0,12	0,19
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 mq	0,16	0,23
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 mq	0,10	0,16
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 mq a 5,50 mq	0,16	0,23
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq	0,19	0,27
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 mq	0,23	0,31
Pubblicità effettuata con proiezioni	3,46	6,92
Pubblicità effettuata con aeromobili	64,46	128,92
Pubblicità effettuata con palloni frenati	32,23	64,46
Volantinaggio	3,46	6,92
Locandine	0,05	0,10
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	8,63	17,25
Striscioni o mezzi simili che attraversano strade e piazze da 5,51 mq a 8,50 mq	2,06	4,12
Affissioni - Manifesti di dimensione fino ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio)	0,11	0,22
Affissioni - Manifesti di dimensione superiore ad 1 mq per i primi 10 giorni (a foglio)	0,17	0,33

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Occupazione suolo generico	3,330	2,667	2,333
Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo	2,000	1,600	1,400
Occupazione con tende e simili per la sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già stato corrisposto il canone	1,000	0,800	0,700
Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi, dehor, tavoli e sedie	1,670	1,333	1,167
Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,670	0,533	0,467
Manifestazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose	0,670	0,533	0,467
Occupazioni che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente	4,000	3,200	2,800